

STATUTO DELLA CAMERA PENALE DI FIRENZE

(aggiornato al 14.4.2008)

Articolo 1 (Associazione)

La Camera Penale di Firenze é la libera associazione dei penalisti fiorentini.

Essa aderisce all'Unione delle Camere Penali Italiane.

E' disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, dal presente Statuto e dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Ha sede in Firenze, presso lo studio del Presidente protempore.

Articolo 2 (Soci)

Possono essere soci della Camera Penale gli avvocati e i praticanti iscritti nell'Albo professionale della circoscrizione del Tribunale di Firenze, che esercitano abitualmente il patrocinio penale.

L'ammissione dei nuovi soci viene deliberata dall'assemblea a scrutinio segreto.

I soci hanno tutti pari diritti; é esclusa la temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa; ogni associato ha diritto di partecipare alle Assemblee e gode di elettorato attivo e passivo nella nomina degli organi dell'Associazione, coi limiti previsti dal presente Statuto.

Articolo 3 (Scopi)

La Camera Penale non ha fini di lucro ed ha i seguenti scopi:

- a) promuovere la conoscenza, la diffusione, la concreta realizzazione e la tutela dei valori fondamentali del diritto penale, nonché del giusto ed equo processo penale;
- b) operare affinché i diritti e le prerogative dell'avvocatura siano garantiti conformemente alle norme costituzionali e internazionali;
- c) tutelare il prestigio e il rispetto della funzione del difensore;
- d) promuovere studi e iniziative culturali utili alla sempre maggiore qualificazione dell'attività professionale;
- e) vigilare sulla corretta amministrazione della giustizia penale e sul rispetto del diritto di difesa;
- f) sviluppare i rapporti con le altre Camere Penali, in particolare con quelle istituite nel distretto di Corte d'Appello;
- g) gestire la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti", anche ai sensi dell'art. 7 della Legge n. 60/2001 in materia di formazione dei difensori di ufficio. La Scuola ha autonomia patrimoniale e propria soggettività di diritti nei confronti dei terzi. Il Consiglio Direttivo della Camera Penale nomina il

coordinatore della Scuola ed impartisce i criteri generali per la sua gestione e programmazione.

Articolo 4 (Patrimonio)

Il patrimonio della Camera Penale é costituito dai contributi di ciascun iscritto e da eventuali contributi di enti e privati.

La quota di iscrizione annuale é personale e non rifondibile al socio. Essa deve essere versata entro il 31 maggio di ciascun anno.

Gli eventuali avanzi attivi di gestione della "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" di cui non si sia disposto altrimenti vengono annualmente devoluti alla Camera Penale.

Articolo 5 (Organi)

Sono organi della Camera Penale:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio Direttivo.

Articolo 6 (Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci elegge il Presidente e il Consiglio Direttivo.

Sono eleggibili i soci che siano iscritti alla Camera Penale da almeno due anni e si trovino in regola col pagamento delle quote sociali.

L'assemblea approva annualmente il rendiconto economico e finanziario redatto dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto dovrà inerire anche la gestione della "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" ma con autonomo assetto patrimoniale e di bilancio. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell'Associazione.

L'Assemblea si riunisce almeno tre volte all'anno su convocazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci.

Essa ha il potere di:

- a) definire ed approvare le iniziative da intraprendere per l'attuazione degli scopi statutari;
- b) determinare la quota associativa annuale;
- c) eleggere i delegati al Congresso dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

Articolo 7 (Attività dell'Assemblea)

L'assemblea é validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 dei soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza semplice e a scrutinio palese, salvo che lo statuto disponga diversamente.

Hanno diritto di voto i soci in regola col pagamento delle quote sociali.

Delle deliberazioni é redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Camera penale.

Ove ne sia ravvisata l'opportunità, l'assemblea può disporre che le proprie deliberazioni siano portate a conoscenza del pubblico o comunicate ad autorità, enti e organismi che possano avervi interesse.

Articolo 8 (Convocazione dell'Assemblea)

L'assemblea é convocata di regola a mezzo posta elettronica.

In particolari casi di necessità ed urgenza la convocazione può avvenire a mezzo telefax o con manifesti da affiggere nelle principali sedi giudiziarie e presso il Consiglio dell'Ordine.

Articolo 9 (Presidente e Consiglio Direttivo)

Il Presidente e il Consiglio Direttivo, formato da sei componenti, costituiscono l'organo di governo della Camera Penale e ne operano le scelte concrete nel rispetto dello statuto, delle direttive e delle deliberazioni adottate dall'assemblea. In particolari casi di necessità ed urgenza assumono adeguate iniziative nell'ambito degli scopi statutari, richiedendo sollecita ratifica all'assemblea.

Il Presidente é il rappresentante legale della Camera Penale, di cui presiede l'assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

E' il garante dell'unità di indirizzo e della collegialità delle scelte, delle quali assume la responsabilità verso l'assemblea.

Quale componente del Consiglio delle Camere penali previsto dall'art. 8 dello statuto dell'Unione delle Camere Penali Italiane, ha il compito di rappresentare in sede nazionale le istanze della Camera Penale di Firenze e di informare tempestivamente quest'ultima delle attività e delle iniziative dell'Unione.

Il Presidente e il Consiglio Direttivo durano in carica un biennio.

Il Presidente non é eleggibile per più di due bienni consecutivi.

Il Presidente nomina un vicepresidente in seno al Consiglio Direttivo, per sostituirlo quando impedito.

Articolo 10 (Incompatibilità)

La carica di Presidente e la qualità di consigliere sono incompatibili con:

- a) la carica di presidente o di consigliere dell'Ordine degli avvocati e procuratori legali;
- b) la carica di Presidente o membro della Giunta dell'Unione delle Camere Penali Italiane;
- c) la carica di componente del CNF;
- d) la carica di componente degli organi direttivi dell'Organismo unitario dell'avvocatura e ogni altra carica di dirigente di associazioni forensi.

Articolo 11 (Elezioni del Presidente e del Consiglio Direttivo)

Le votazioni per eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo si svolgono a scrutinio segreto e in unica seduta.

In sede elettorale l'assemblea é presieduta dal socio anziano, assistito per lo scrutinio da due soci nominati dall'assemblea medesima.

A ciascun socio sono consegnate due schede, rispettivamente per l'elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo. Su quest'ultima possono indicarsi fino a sei nominativi.

Risultano eletti quali componenti del Consiglio Direttivo coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. E' ripetuta l'elezione per coloro che avessero ottenuto parità di consensi.

Risulta eletto alla carica di Presidente colui che ha riportato la metà più uno dei voti dei presenti.

Nel caso in cui nessuno abbia raggiunto il quorum necessario al primo scrutinio, si procede a una votazione di ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti nella votazione precedente.

Articolo 12 (Attività del Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente della Camera Penale o a richiesta di uno dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo é validamente costituito con la presenza di almeno quattro componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Delle medesime é redatto verbale.

In occasione della prima riunione il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti un Segretario e un Tesoriere.

Articolo 13 (Esclusione del socio)

I soci che con la loro condotta si pongano in insanabile contrasto con gli scopi di cui all'art. 3 sono esclusi dalla Camera penale.

L'esclusione é proposta dal Consiglio Direttivo ed é deliberata dall'assemblea a scrutinio segreto.

L'esclusione non può essere disposta senza che al socio sia stato preventivamente contestato l'addebito da parte del Consiglio Direttivo e che gli sia stato consentito di difendersi.

Articolo 13 bis (Perdita della qualità di socio)

Perde la qualità di socio l'iscritto che non provvede al pagamento della quota sociale per il periodo di 2 anni consecutivi.

Articolo 14 (Modificazioni dello statuto)

Il presente statuto può essere modificato dall'assemblea, appositamente convocata nelle forme previste dall'articolo 8 comma 1, con la maggioranza dei due terzi dei soci presenti.

Articolo 15 (Scioglimento)

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 16 (Devoluzione)

In caso di scioglimento dell'Associazione, quale che ne sia la causa, il suo patrimonio dovrà devolversi ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17 (Scioglimento della Scuola)

Qualora la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" cessi la sua attività con lo scioglimento della Camera penale la devoluzione degli "assets" patrimoniali ad essa imputati avviene con le regole di cui all'art. 16.

Qualora la "Scuola di formazione per gli avvocati penalisti" cessi la sua attività autonomamente, il patrimonio residuo di essa verrà devoluto alla Camera penale.

Articolo 18 (Norma transitoria)

Per i soci che al 31.5.2008 risultano già morosi di almeno un anno nel pagamento della quota associativa, il termine biennale di cui all'art. 13 bis si riduce della metà ed allo spirare di detto termine vi sarà perdita automatica della qualità di socio.